ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Art. 39

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti ex Ilva Al fine di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Versione in vigore dal 16 maggio 2024, non più in vigore dal 24 gennaio 2025 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Titolo	II — Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo	IX — Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-2024/art-39/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it